Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 31 gennaio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1541.**

Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 1541. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di lire 580.000.000 (cinquecentottantamilioni), l'immobile costituito da due fabbricati siti in Roma alla via Eugenio Checchi nn. 54-60, di proprietà della « Società Immobiliare Valeria - s.r.l. ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. **1542.**

Autorizzazione alla Fondazione « Convitto allievi arti edilizie ed affini », con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1542. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Convitto allievi arti edilizie ed affini », con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno, valutato L. 141.000.000 (centoquarantunomilioni), disposta dalla S.p.A. « Incoraggiamento arti edilizie », con sede in Milano, come da delibera con atto notarile a rogito dott. Enrico Mezzano, rep. 126183 in data 27 novembre 1963, registrato a Milano il 1° dicembre 1963, al n. 566, vol. 9.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1543.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Pietà, in San Nicola La Strada (Caserta).

N. 1543. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caserta in data 2 febbraio 1965, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 5 febbraio e 30 luglio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Pietà, in San Nicola La Strada (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1544.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Nicola V., nel comune di Tramonti di Sotto (Udine).

N. 1544. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario dicesano di Concordia in Portogruaro in data 22 agosto 1922, integrato con postilla del 2 marzo 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Nicola V. in frazione Campone del comune di Tramonti di Sotto (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1545.**

Riconoscimento, agli effetti civili della erezione della Parrocchia della SS.ma Trinità, in Perugia.

N. 1545. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Perugia in data 1° aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della SS.ma Trinità, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1546.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Visitazione della B.M.V. o della Madonna delle Grazie, in Conegliano (Treviso).

N. 1546. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 11 febbraio 1965, integrato con dichiarazione del 12 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia della Visitazione della B.M.V. o della Madonna delle Grazie in Conegliano (Treviso). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1547.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, nel comune di Monasterace (Reggio Calabria).

N. 1547. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catanzaro e Squillace in data 29 novembre 1964, integrato con dichiarazione del 30 aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in frazione Marina del comune di Monasterace (Reggio Calabria) ed all'istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1548.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della Parrocchia di San Silvestro in Taverna (Catanzaro), dalla Chiesa omonima in quella di Santa Maria Assunta, nel comune di Catanzaro.

N. 1548. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catanzaro in data 8 settembre 1964, integrato con due dichiarazioni entrambe in data 21 aprile 1965, relativo al trasferimento della sede della Parrocchia di San Silvestro in Taverna (Catanzaro) dalla Chiesa omonima in quella di Santa Maria Assunta in frazione Sant'Elia del comune di Catanzaro, assumendo il titolo di « Parrocchia di San Silvestro in Santa Maria Assunta » con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. **1549.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1549. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato di L. 500.000 (cinquecentomila) disposto dalla defunta signorina Rosa Ortensia — con testamento pubblico per atto a rogito dott. Nando Viale, notaio in Monza, in data 11 agosto 1962, n. 54 del repertorio degli atti di ultima volontà, registrato come da atto a rogito della stesso notaio, in data 5 ottobre 1962, rep. gen. n. 27210, raccolta n. 1834 — a favore dell'Opera dei mutilati di Don Gnocchi, che si identifica con la Fondazione Pro Juventute suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1965, n. 1550.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Belluno, ad acquistare un immobile.

N. 1550. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Belluno, vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dai signori Giuseppe-Mario Prosdocimi e Giuseppe, Eugenia e Francesco Zaglio, per il complessivo prezzo di lire 49.000.000, l'intero fabbricato sito in Belluno alla piazza dei Martiri numeri 46-47, da destinare a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1965.

Sostituzione di un membro effettivo del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota n. 4094/65 dell'8 giugno 1965, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori propone la nomina del rag. Filippo Tealdi a membro effettivo del Comitato centrale predetto in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Ennio Grasso che ha rassegnato nella stessa data le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del sig. Ennio Grasso e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il rag. Filippo Tealdi è nominato membro effettivo del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Ennio Grasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(534)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota n. 4320/C/219 del 9 luglio 1965, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro propone, fra gli altri, la nomina del sig. Giorgio Colzi a membro effettivo del Comitato centrale predetto, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Arvedo Forni, che ha rassegnato in data 4 maggio 1964 le proprie dimissioni dall'incarico per i molteplici impegni sindacali, affidatigli;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del sig. Arvedo Forni e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sig. Giorgio Colzi è nominato membro effettivo del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Arvedo Forni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(537)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Castelvolturno (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 agosto 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea del comune di Castelvolturno (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castelvolturno (Caserta);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Castelvolturno, di alcuni proprietari locali, dai signori D'Amore, d'Elia e Coppola, dalla Società Villaggio Coppola Pinetamare, dai signori Civitello e Crocco, dal sig. Cecere Nicola;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per i suoi caratteri paesistici e l'amenità del paesaggio, costituisce un complesso di cose immobili di eccezionale bellezza panoramica, considerate come quadri naturali godibili dalla via Domitiana, anch'essa compresa nel vincolo;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Castelvolturno (Caserta), compresa tra il mare e la Strada statale n. 7 (via Domitiana) — anch'essa vincolata — a partire dal confine del comune di Mondragone fino al confine del comune di Giugliano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Castelvolturno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Estratto del verbale n. 6

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno venti del mese di agosto, alle ore 11, nei locali dell'Amministrazione provinciale di Caserta si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche:

(*Omissis*).

Il presidente fa dare lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità. Lo stesso fa dare lettura dell'ordine del giorno che reca:

(*Omissis*).

2) MONDRAGONE: proposta di vincolo sulla zona litoranea;

3) CASTELVOLTURNO: proposta di vincolo sulla zona litoranea;

(*Omissis*).

Il presidente pone in discussione il secondo e terzo punto dell'ordine del giorno.

Il prof. Pacini, avuta la parola dal presidente, illustra come per il precedente argomento, i caratteri generali del vincolo che si vorrebbe apporre alla zona costiera di Mondragone e Castelvolturno.

Dopo l'esposizione del prof. Pacini prende la parola il direttore dell'E.P.T. dott. Ragni, precisando immediatamente che il parere dell'Ente da lui rappresentato è senz'altro favorevole, trattandosi di vincolo generico.

Si dichiara anche favorevole il commissario prefettizio di Mondragone, mentre esprime delle riserve il sindaco di Castelvolturno.

Il prof. Pacini, udite le dichiarazioni dei vari componenti riprende la parola onde chiarire meglio le disposizioni di legge e la portata della delibera che la Commissione sta per adottare.

La Commissione, dopo gli ulteriori chiarimenti e precisazioni, decide all'unanimità di porre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comma quarto, art. 1, sulla zona litoranea dei comuni di Mondragone e Castelvolturno partendo dal confine di Sessa Aurunca per tutta l'estensione dei comuni di Mondragone e Castelvolturno fino al confine con il comune di Giugliano, per una profondità fino alla sede stradale della Domitiana perchè detti immobili costituiscono bellezze panoramiche considerate come quadri naturali godibili dalla pubblica strada via Domitiana anche essa sottoposta a vincolo.

La Commissione, però, raccomanda alla Soprintendenza di redigere, nel più breve tempo possibile e di intesa con i Comuni interessati, i relativi piani paesistici.

Alle ore 13,30 il presidente dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale.

Il presidente: VENOSTA GAROFANO

Il segretario: DONATO

(605)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola (Pesaro), in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1964, con il quale, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola (Pesaro);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 11 gennaio 1965 con il quale sono stati

nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della Cassa comunale predetta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1965, n. 13;

Considerata l'opportunità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa comunale stessa;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa comunale di credito agrario di Pergola, ente morale con sede in Pergola (Pesaro), sono prorogate, ai sensi del penultimo comma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni, sino al 30 aprile 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro: Colombo

(880)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: Oliva

(665)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bologna e declassificazione da provinciale a comunale di una strada in comune di Budrio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 30 ottobre 1959, n. 7, con il quale l'amministrazione provinciale di Bologna ha deliberato di: 1) assumere, quale variante della strada provinciale « Zenzalino », la strada comunale di circonvallazione al capoluogo di Budrio, denominata « via Savino », della lunghezza di ml. 940, collegante la località Crocetta con quella di Palazzina; 2) di declassificare a comunale e di trasferire quindi, a tutti gli effetti, al comune di Budrio il tratto della predetta strada provinciale « Zenzalino », denominata via Bissolati, che attraversa l'abitato di quel capoluogo ed è compreso fra le sopracitate località di Crocetta e Palazzina, per una lunghezza complessiva di km. 1+328;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 9 luglio 1965, n. 1113;

Ritenuto che la strada « via Savino » di circonvallazione del comune di Budrio di ml. 920 è in possesso di requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126 per essere classificata provinciale e che il tratto di strada provinciale « Zenzalino » interno all'abitato di Budrio denominato via Bissolati, rientra nei casi previsti dagli articoli 7 e 12 della legge n. 126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « via Savino » di circonvallazione al comune di Budrio, compresa tra le località Crocetta e Palazzina di km. 0+940 in provincia di Bologna.

Art. 2.

Il tratto di strada provinciale « Zenzalino » interno all'abitato di Budrio, denominato via Bissolati compreso tra le località di Palazzina e Crocetta, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Budrio (estesa di km. 1+328).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: Mancini

(707)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 26 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1966, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Amoni Eldo, cancelliere in servizio nella pretura di Amandola, avverso la deliberazione dell'8 giugno 1964, con la quale la Commissione di vigilanza per i funzionari di cancelleria e segreteria presso la Corte d'appello di Ancona ha respinto il ricorso proposto dall'interessato contro il giudizio complessivo di «buono» attribuitogli per l'anno 1963 dal pretore di Fermo.

(775)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara

Con decreto ministeriale, addì 30 dicembre 1965, il dottor Francesco Paolo Ciaccia è nominato, a partire dal 1° gennaio 1966 e fino al 30 aprile 1967, commissario governativo del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1966 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(694)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, il comune di Fondi (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(759)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Torriana (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.659.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Peglio (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.936.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, il comune di Torre Annunziata (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 770.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1966, il comune di Frattamaggiore (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Piandimeleto (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.369.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Artena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.528.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Caterina Mazziteli, nata a Torino il 24 gennaio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in «Lettere», conseguito presso l'Università di Torino il 12 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(730)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Parete, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Parete (Caserta), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 13 gennaio 1966 tenutasi dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Parete, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Parete (Caserta), in liquidazione coatta, l'avv. Ettore Mariano è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(884)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami ad un posto di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena riservato agli assistenti universitari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Considerato che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, alla data del 30 novembre 1965, può essere bandito un concorso per esame ad un posto di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data del 31 marzo 1966, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data del 31 marzo 1966;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e statura non inferiore a mt. 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella distituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1966. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio 1° entro e non oltre il 31 marzo 1966.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina generale;
2) neuropsichiatria;
3) antropologia criminale;
4) igiene;
5) diritto e tecnica penitenziaria.

Il colloquio sarà integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa. Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1°, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a medico in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, Ufficio 1°, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricola rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione su carta bollata;

4) attestato di lodevole continuativo servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha la statura non inferiore a mt. 1,60.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma regolare servizio, entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1966
Registro n. 3 *Grazia e giustizia, foglio n.* 305. — GALLUCCI

(677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1966

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342 relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1966:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per l'architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 630.000, e quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 420.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto.

I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte e le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letteratura classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per la architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per la archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Registro n. 5, *foglio n.* 158.

(793)

Diario delle prove scritte, pratiche e grafiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1964.

Le prove scritte dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1964, avranno luogo in Roma con inizio alle ore 8,30 nelle sedi e nei giorni indicati nella tabella seguente:

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova d'esame	Data della prova	SEDE DELLA PROVA
			ISTITUTI TECNICI AGRARI
Insegnanti:			
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	scritta	7 marzo 1966	Istituto tecnico agrario « Garibaldi »
Insegnanti tecnico-pratici:			
Esercitazioni pratiche	pratica	7 marzo 1966	Istituto tecnico agrario « Garibaldi »
			ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	9 marzo 1966	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Lingua e letteratura inglese . .	scritta	9 marzo 1966	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Lingua e letteratura spagnola .	scritta	9 marzo 1966	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	11 marzo 1966	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Materie giuridiche ed economiche	scritta	11 marzo 1966	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Agronomia ed estimo rurale	scritta	7 marzo 1966	Istituto tecnico agrario « Garibaldi »
Elettrotecnica e laboratorio .	scritta	12 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
Tecnologia meccanica e laboratorio	scritta	12 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
Fisica	scritta	12 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
Insegnanti tecnico-pratici:			
a) assistenti laboratorio chimico	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
b) assistenti ufficio tecnico .	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
c) assistenti laboratorio misure elettriche	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
d) assistenti laboratorio tecnologico	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
e) aggiustaggio	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
f) elettricisti	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
g) fonditori	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
h) fucinatori e trattamenti termici	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
i) macchine utensili	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
l) radioelettricisti	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
m) tessitori	pratica	14 marzo 1966	Istituto tecnico industriale « G. Galilei »
			ISTITUTI TECNICI NAUTICI
Insegnanti:			
Storia e geografia	scritta	9 marzo 1966	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Macchine marine e disegno .	scritta	7 marzo 1966	Istituto tecnico agrario « Garibaldi »

Indirizzi delle sedi delle prove scritta, grafica o pratica:

Istituto tecnico agrario « Garibaldi », via Ardeatina n. 524 - Roma;
Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 38 - Roma;
Istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde n. 51 - Roma.

Roma, addì 18 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

(740)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1) concorso a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) concorso a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1966) abbiano, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 2

Titolo di studio.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'art. 1, n. 1;

della laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui all'art. 1, n. 2.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria allo esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il 31 marzo 1966.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, la Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Termine per la presentazione dei documenti.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione su carta bollata da lire 400;

B) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo da L. 400, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1966), abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n. 678, su carta da bollo da L. 400, nonchè il diploma o certificato di abilitazione ovvero copia autentica degli stessi salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), *B*), *C*) *e D*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 400;

b) *gli ex legionari fiumani dovranno produrre il* foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 400 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concesisone della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 *rilasciato dal competente comitato provinciale* dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

m) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, e di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sara stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Svolgimento delle prove di esame.

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove d'esame-colloquio saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità.

Art. 10.

Prova di esame-colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 11.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei, dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dell'esenzione del periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 158

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Parte prima

Principi di fisica tecnica ed elettronica:
principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;
principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;
principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda

Tecnologia industriale:
cognizione sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza

Principi di economia ed estimo industriale:
nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;
criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
criteri di valutazione degli impianti industriali.

Legislazione

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;

nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Parte prima

Topografia con elementi di geodesia:

nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica.

Triangolazioni geodetiche e topografiche.

Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.

Poligolazione e livellazione.

Rilevamento plano-altimetrico del terreno. Celerimensura.

Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi.

Compensazione degli errori.

Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini.

Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda

Economia ed estimo:

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.

Elementi della teoria del valore applicata alle stime.

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.

Principali industrie agrarie.

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima.

Stima dei terreni agrari e dei boschi.

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.

Stima delle aziende industriali.

Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza

Costruzioni:

sollecitazioni semplici e composte.

Travi semplici ed armate, reticolate, continue, archi.

Calcoli di stabilità delle varie strutture. Dei fabbricati.

Muri di sostegno. Fondazioni.

Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione.

Computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali.

Utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

Legislazione

Disposizioni del codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;

nozioni sulla legge e regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;

leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame-colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

(890)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della Marina militare in Genova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, che estende al personale civile insegnante dell'Istituto idrografico le norme sull'ordinamento e stato giuridico del personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, circa la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica dell'Istituto idrografico della Marina;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Istituto idrografico in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico in Genova. Il concorso è per titoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in matematica e fisica ovvero in fisica o in scienze matematiche, in scienze geologiche o in discipline nautiche;

b) non aver superato il 40° anno di età. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina militare;

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare il loro preciso recapito, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari e che non sono incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 6.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso la infermeria autonoma della Marina militare di Roma, prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei Collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa-Marina, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale o dell'Istituto idrografico, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con la qualifica di direttore di sezione senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei commissari potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le università italiane ed altri istituti superiori.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Istituto idrografico in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 9.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito di marche da bollo da L. 400, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, numero 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea in matematica e fisica ovvero in fisica o in scienze matematiche, in scienze geologiche o in discipline nautiche, in originale o in copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, numero 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministero, con giudizio insindacabile.

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo;

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in carta bollata.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata, rilasciato dalla procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quello del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguira la nomina a professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un Istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà, servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dell'Istituto idrografico.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1966
Registro n. 3 difesa-Marina, foglio n. 163

(889)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a nove posti di sostituto direttore aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei direttori e sostituti direttori degli UU.PP.I.C., riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il sopracitato decreto n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1965, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei direttori e sostituti direttori degli UU. PP.I.C., può essere bandito un concorso per esami a nove posti di sostituto direttore aggiunto (ex coeff. 229), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di sostituto direttore aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei direttori e sostituti direttori degli UU.PP.I.C., riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, occorre che gli aspiranti, alla data del 31 marzo 1966:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti): laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), Roma, via Molise n. 2, non oltre il 31 marzo 1966 tramite l'Università e l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli AA.GG. - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), Roma, via Molise n. 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 400 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 400. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione stessa su carta bollata, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto amministrativo;

c) economica politica;

d) diritto costituzionale;

e) scienza delle finanze;

f) legislazione sugli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e sulle camere di commercio, industria e agricoltura;

g) elementi di statistica;

h) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione sarà, inoltre, aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di sostituto direttore aggiunto (ex coeff. 229) nella carriera direttiva del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli UU.PP.I.C. con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1966
Registro n. 1, foglio n. 79

(915)

Concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C., riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il predetto testo unico;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, concernente lo inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il sopracitato regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1954, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 238, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1965, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio può essere bandito un concorso per esame a sei posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso, occorre che gli aspiranti, alla data del 31 marzo 1966:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative, laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali; laurea in scienze sociali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1652) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione, termini e modalità.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma) non oltre il 31 marzo 1966 tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dello aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), Roma, via Molise n. 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 400, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 400. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà

essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) economia politica;
3) statistica metodologica, demografica ed economica;
4) nozioni di diritto amministrativo;
5) legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e sulle Camere di commercio, industria e agricoltura;
6) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame.

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Esito della prova di esame.

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 366 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 456.

Art. 9.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli Uffici provinciali industria e commercio, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1966
Registro n. 1, *foglio n.* 172

(916)

Concorso per esami a otto posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, della legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1965, nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, può essere bandito un concorso per esame a otto posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a otto posti di ingegnere, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti alla data del 31 marzo 1966:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria mineraria o civile o industriale conseguita nelle Facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domanda di ammissione. Termini e modalità.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II - concorsi, via Molise n. 2, Roma, non oltre il 31 marzo 1966 tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammisisone i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II - concorsi, Roma, via Molise n. 2), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito;

e) la lingua estera (di cui all'art. 4 del presente decreto) nella quale intendono sostenere la prova;

f) di essere disposti, in casi di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione i cui singoli fogli dovranno essere muniti di marche da bollo da L. 400. Dette marche dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se i candidati siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal Rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciata da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.
Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie;

A) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

B) meccanica applicata alle macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi; cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche; motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

C) fisica tecnica: la trasmissione del calore, termometria, fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria; impianti di illuminazione;

D) elettrotecnica: leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff; ponte di Weatstone, condensatori; energia elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo; curve di magnetizzazione e di esteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofasi e polifase sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti; trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi; motori sincroni trifasi; macchina a corrente continua; motori a collettore a corrente alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore; convertitrice; raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione: linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici. Apparecchi di manovra;

E) nozioni di legislazione mineraria;

F) nozioni di statistica;

G) nozioni di diritto amministrativo;

H) lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione saranno inoltre aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 6.
Svolgimento della prova di esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.
Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (ex coefficiente 271), con la decorrenza prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Il vincitore che nei termini stabiliti non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1966
Registro n. 1, *foglio n.* 122

(917)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso, per titoli e colloquio, a cinque posti di ispettore (ingegnere) in prova (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), riservato agli assistenti ordinari delle Università.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 304, contenente modifiche al ripetuto stato giuridico;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - n. P.2.1.1.208/164934 del 16 dicembre 1965;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, a cinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle Università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati e specializzati in ingegneria chimica), che, alla data del 31 marzo 1966, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni presso le Università di appartenenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è altresì necessario che i candidati posseggano:

a) la laurea in ingegneria di qualsiasi specializzazione (esclusa quella in chimica);

b) l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) i prescritti requisiti fisici e psichici.

Inoltre si richiede che:

1) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'iscrizione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriomente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al conorso si prescinde da qualsiasi limite di età, purchè non sia stato raggiunto quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dalla partecipazione gli aspiranti che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta legale, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - entro e non oltre il 31 marzo 1966.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) il recapito;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore cui presta servizio;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 2;

h) gli eventuali servizi prestati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del direttore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio

Art .4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti entro la data del 31 marzo 1966.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie (di cui al programma allegato) che sono oggetto della prova orale del concorso pubblico per esami e per titoli a venticinque posti di Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1964, numero 951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 314 del 19 dicembre 1964.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare al previsto esame colloquio una votazione minima di 7 punti su dieci.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di merito, di precedenza e preferenza, per la compilazione della graduatoria finale e per le altre modalità di svolgimento della procedura, si applicano le norme già fissate per il corrispondente concorso pubblico, indicato al precedente art. 5.

Roma, addì 29 dicembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

PROGRAMMA
DELLE MATERIE OGGETTO DELL'ESAME COLLOQUIO

COSTRUZIONI CIVILI

1) *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi - Strutture varie e reticolari - Trattazione dei sistemi staticamente determinati e iperstatici.

Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato - Cemento armato precompresso - Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari in fondazione e loro applicazione.

Spinta delle terre e delle acque - Calcoli dei muri di sostegno.

2) *Fisica tecnica.*

Propagazione del calore. - Conduzione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti - Impianti ad acqua calda e a vapore - Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria.
Sistemi vari di illuminazione.

3) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica.*

Materiali di costruzione - Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi - Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni - Materiali artificiali.
Elementi costruttivi, muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture - Tettoie metalliche.
Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni - Edifici industriali.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Leggi generali - dell'idrostatica e dell'idrodinamica - Moto dei fluidi - Misura delle portate - Calcolo dei rigurgiti.
Opere idrauliche più comuni, nelle costruzioni civili. Impianti sanitari - Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque - Fognature.

5) *Ponti.*

Teoria generale - Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato e in ferro - Elementi costruttivi - Metodi di calcolo relativi - Fondazioni - Centinature - Verifiche.

6) *Strade, ferrovie, gallerie.*

Topografia e applicazioni alle costruzioni civili e stradali. Livellazioni, triangolazioni, misura delle distanze. Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie. Sbancamenti e movimenti di terra - Costituzione della piattaforma stradale - Materiali di più comune impiego.
Gallerie: Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura del terreno - Tipi e sistemi di armature - Sistemi di attacco - Opere di rivestimento - Organizzazione dei cantieri di lavoro - Macchinari in uso per le costruzioni stradali e gallerie - Mezzi d'opera.

7) *Impianti di linee ferroviarie.*

Costituzione della piattaforma stradale - Nozioni sull'armamento del binario in piena linea e nelle stazioni - Tracciamento e raccordi delle curve - Deviatoi.

TRASPORTI

1) *Fisica tecnica.*

Cicli termici - Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria. Diagrammi relativi - Moto dei fluidi Trasmissione del calore - Isolamento termico - Combustibili e combustione.

2) *Macchine.*

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenno sulle macchine idrauliche. Cenno sulle più comuni macchine operatrici.

3) *Elettrotecnica.*

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse con particolare riguardo a quelli ferroviari.

4) *Costruzione delle strade ferrate.*

Impianti di linea. Piattaforma stradale. Armamento. Costituzione, costruzione posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto d'armamento, traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Isolamento elettrico dei binari. Circuiti di binario. Tracciamento delle curve. Sovraelevazione. Tronchi di trasmissione. Raccordi altimetrici. Sottostazioni di alimentazione delle linee elettriche. Struttura delle linee di contatto.

5) *Ponti.*

Teoria generale. Vari tipi di ponti. Elementi costitutivi. Cenni sui metodi di calcolo.

6) *Trazione ferroviaria.*

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario. Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche a combustione interna. Caratteristiche meccaniche. Regolazione. Automotrici ed elettromotrici. Cenno sulle locomotive Diesel-elettriche. Tipi di trasmissione del moto dai motori alle ruote. Aderenza. Assi motori, accoppiati, portanti. Prestazione delle locomotive e delle automotrici.

7) *Materiale rotabile.*

Costituzione dei vari tipi dei principali veicoli ferroviari per viaggiatori e per merci. Materiale e carrelli. Veicoli per trasporti speciali.

8) *Tecnica dei trasporti.*

Relazioni tra caratteristiche del binario e del tracciato e la velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Leggi di circolazione. Velocità massime consentite per alcuni casi particolari. Stabilità in marcia dei rotabili. Resistenze varie al moto. Calcolo dello sforzo di trazione. Frenatura dei treni. Freni discontinui e continui, freni a vuoto, freni ad aria compressa automatici e moderabili. Calcolo degli spazi di frenatura. Frenatura elettrica.

9) *Sicurezza ed economia della circolazione dei treni.*

Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Segnalamento. Dispositivi di sicurezza. Blocco. Impianti centralizzati. Capacità di traffico delle linee e mezzi per aumentarla. Nozione sull'impostazione degli orari dei treni. Percorrenze. Unione tecnica delle strade ferrate. Nozioni di economia dei trasporti.

MECCANICA

1) *Meccanica applicata alle macchine.*

Principi generali di cinematica e dinamica - Applicazione allo studio delle macchine.
Resistenze passive - attrito radente - attrito volvente - resistenza nel mezzo.
Lubrificazione - lubrificanti.
Guide e cuscinetti portanti e spingenti asciutti e lubrificati.
Vite e sue applicazioni.
Sistemi articolari Eccentrici.
Ruote dentate e rotismi.
Giunti - innesti - frizioni freni.
Equilibramento delle masse - Bilanciamento dei motori alternativi.
Volani - funi - cinghie - trasmissioni con flessibili - macchine funicolari.
Misura della potenza - rendimenti.
Nozioni generali sulle vibrazioni.
Resistenza alla fatica dei metalli.

2) *Macchine motrici e operatrici.*

Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina.
Classificazione delle caldaie a vapore. Tipi vari e loro impiego.
Accessori delle caldaie. Rendimento. Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua. Costituzione e funzionamento delle macchine a combustione interna. Cicli termici. Rendimento.
Nozioni generali sulle macchine idrauliche motrici.
Trattazione generale sulle pompe, compressori, ventilatori.

3) *Tecnologia meccanica.*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria meccanica. Operazione per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica. Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.
Nozioni sulla saldatura autogena.

4) *Sistemi di trazione ferroviaria.*

Studio della locomazione. Resistenze del moto. Regime di avviamento e di traino dei treni.
Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio di ferrovie.
Nozioni sul materiale rotabile per la trazione a vapore e per la trazione con motore a combustione interna.
Nozioni sulla trazione elettrica nei vari sistemi di alimentazione della linea di contatto e sulla struttura delle locomotive.

ELETTROTECNICA

1) *Elettrotecnica generale.*

Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua e a corrente alternata monofase o polifase.
Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi di più comune impiego.

2) *Macchine elettriche.*

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua. Regolazione.

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente alternata monofase o polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi nell'industria.

Trasformatori monofasi e polifasi. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento. Convertitrici rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Conversione statica. Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo, caldo, convertitori a vapore di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Verifiche, prove e collaudo delle macchie elettriche.

3) *Impianti elettrici.*

Centrali elettriche e termoelettriche. Organi e problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia con linee aeree e con cavi relativi metodi di calcolo.

Stabilità di trasmissione.

Reti ad alta, media e bassa tensione, problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione e di regolazione della tensione.

Sottostazioni di trasmissione, conversione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

4) *Telecomunicazioni.*

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di telecomunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione e diafonia.

Sistemi di trasmissione e frequenze vettrici.

Perturbazioni nei circuiti di telecomunicazione dovute a parallelismi con linee di trasmissione d'energia.

Applicazione dell'elettronica negli impianti di telecomunicazione.

5) *Trazione elettrica.*

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche.

Impianti primari e di alimentazione di una rete elettrificata tipi di sottostazioni di alimentazione, tipi delle condutture di contatto dei vari sistemi di trazione.

Circuito di ritorno, propagazione delle correnti di ritorno nelle rotaie e nel terreno e loro effetti.

Tipi di locomotive elettriche e di automotrici in relazione alla corrente di alimentazione. Cenni sui sistemi misti.

Problemi relativi al ricupero dell'energia.

(757)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 gennaio 1966).

E' disponibile presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademie nazionali di arte drammatica e danza, un posto di applicato spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 332 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Firenze. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circ. n. 1019-A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere al medesimo posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere al suindicato posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(786)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA E CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Massa Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 880 in data 1° aprile 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico condotto, vacante in Provincia al 30 novembre 1964 e precisamente nel comune di Tresana;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Massa Carrara, dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Massa Carrara e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963 contenente modifiche al regolamento prefato, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Valerio dott. Giovanni, vice prefetto di Massa Carrara.

Componenti:

Podestà dott. Giovanni, medico provinciale capo di Pistoia;

Andrei prof. Oreste, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Carrara;

Chiti prof. Guglielmo, primario medico dell'Ospedale civile di Massa;

Grasso dott. Giuseppe, direttore di sezione della Prefettura di Massa-Carrara;

Lombardi dott. Alfredo, medico condotto.

Segretario:

Biagini dott. Alfredo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità;

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Massa-Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della predetta Prefettura, del Comune interessato e di questo Ufficio.

Massa, addì 23 dicembre 1965

Il medico provinciale: CATASSI

(518)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Vercelli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5910 del 25 marzo 1965, con il quale viene indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario di Santhià e Carisio, vacante al 30 gennaio 1964;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Vercelli, dell'Ordine professionale dei veterinari e del Consorzio veterinario di Santhià e di Carisio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1964, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Bombaci dott. Michele, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Vercelli;

Ferrari dott. Agostino, veterinario provinciale di Novara;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario presso la Facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario presso la Facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Olivero dott. Gianni, veterinario condotto del Consorzio di Asigliano Vercellese ed Uniti.

Segretario:

Pellegrini dott. Vincenzo, consigliere di 2ª classe in servizio presso la prefettura di Vercelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vercelli, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Vercelli, di questo Ufficio e dei comuni di Santhià e di Carisio.

Vercelli, addì 19 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: LAMA

(799)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto che il dott. Mario Cazzola nominato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio, Carrè, Caltrano, Chiuppano con decreto del 23 novembre 1965 ha rinunciato alla condotta stessa;

Visto il proprio decreto pari numero in data 23 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Viste le preferenze indicate dai concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa, relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza, il dott. Mari Luciano è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Piovene Rocchette, Cogolio del Cengio, Carrè, Caltrano, Chiuppano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Vicenza, addì 17 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: SAINI

(789)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.